

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Prima - Titolo I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti Civili

Art. 20 Divieto di discriminazioni

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.